



Il Garante del Contribuente

per l'Emilia Romagna

su ricorso di Angelo Farina, iscritto al n. 46 del registro dell'anno 2011, ha deliberato la seguente

risoluzione

Esposizione del fatto. Con ricorso inoltrato il 26 aprile 2011 a mezzo posta elettronica, il signor Angelo Farina ha chiesto l'intervento del Garante per segnalare di essere proprietario di un motoveicolo "*Fantic Trial 307*" costruito nel 1990, non più in uso, per il quale aveva sempre corrisposto la tassa di possesso fino al 2011; dopo avere appreso dell'esistenza della legge n. 342 del 21 novembre 2000 (che prevede l'esenzione dal pagamento della tassa per i veicoli costruiti da almeno 20 anni e individuati dalla Federazione Motociclistica Italiana di particolare interesse storico e collezionistico), egli aveva presentato documentata istanza di rimborso della tassa al competente Ufficio della Regione Emilia Romagna ed aveva ricevuto comunicazione dall'Ufficio di Parma dell'Automobile Club Italiano che la sua istanza era stata respinta perché non era stato prodotto l'attestato di storicità della FMI, documento ritenuto necessario anche da diverse risoluzioni del Garante del contribuente dell'Emilia Romagna. L'esponente, nel chiedere copia delle risoluzioni citate nonché spiegazioni sull' "attestato di storicità", ha sollecitato il Garante a rivedere gli orientamenti precedenti, contestando l'interpretazione che la Regione Emilia Romagna fa dell'art. 63 della citata legge n. 342 del 2000 nel pretendere – contro il tenore della norma - l'iscrizione nei registri dell'Automobileclub Storico Italiano e della FMI per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa; egli ha sostenuto che la FMI non rilascia il documento di iscrizione nel proprio registro storico se non ai soli suoi soci e sottolinea che l'ACI e gli uffici regionali pretendono per i motoveicoli quell'attestato che soltanto l'ASI rilascia per gli autoveicoli. Dopo essersi dilungato a commentare la differente



regolamentazione prevista dagli articoli 60 del codice della strada e 63 della legge n. 342 del 2000 e dopo avere affermato che la documentazione da lui prodotta era da considerare sufficiente per ottenere il riconoscimento del suo diritto all'esenzione dal pagamento della tassa e – quindi – al rimborso domandato, il signor Farina ha chiesto al Garante di valutarne la congruità e di darne comunicazione al Servizio Finanze e Bilancio della Regione Emilia Romagna e all'Ufficio di Parma dell'ACI.

Richiesti di informazioni, né l'Ufficio competente della Regione Emilia Romagna né l'Ufficio dell'ACI di Parma hanno mai risposto, pur se più volte sollecitati, nemmeno dopo che era stato informato il Difensore Civico Regionale. Il Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Motociclistica Italiana, richiesto direttamente dal Garante il 18 gennaio 2012 di comunicare se il motoveicolo del signor Farina (FANTIC TRIAL 307, immatricolato a Piacenza il 2 luglio 1990, omologazione OM52345, telaio 36405328) risultasse specificamente individuato nell'elenco dei modelli indicati nella determinazione della FMI per l'anno 2011, non ha ritenuto di rispondere; tuttavia la lista FMI 2011 delle moto di interesse storico e collezionistico è stata ricavata dalla consultazione del sito web www.federmoto.it/home/moto-depoca. Alla pagina 2 dell'“*Elenco modelli motoveicoli particolare interesse storico e collezionistico*”, valido per l'anno 2011, risulta indicato anche il motoveicolo “*FANTIC MOTOR 307 TRIAL ex. 249 - tutti i modelli degli anni 1983-91*”; il motoveicolo è indicato anche nell'elenco valido per l'anno 2012.

Motivi della deliberazione. L'art. 63 della legge 21 novembre 2011 n. 342 porta la rubrica “*tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli*” e stabilisce che sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione (comma 1) e che tale esenzione è estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni; la norma precisa poi che si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli i quali...rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume (comma 2); tali veicoli sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI e tale determinazione è aggiornata annualmente (comma 3). Dunque, nell'estendere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, l'art. 63 della legge citata prevede esclusivamente, per i motoveicoli, che siano individuati, con propria determinazione, dalla FMI; null'altro è richiesto dalla norma.

È conseguente attendersi che la FMI, nell'adottare la propria determinazione annuale contenente l'elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, individui tali motoveicoli sulla base di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge citata ed è ben chiaro che l'art. 63 non prevede minimamente alcun adempimento diverso da quello testé delineato, vale a dire che non sono richieste particolari procedure di autorizzazione né può essere pretesa - al fine del riconoscimento dell'esenzione - alcuna iscrizione nei registri della FMI, né alcuna certificazione o verifica da parte della

federazione stessa, essendo sufficiente l'inserimento del motoveicolo (individuato per marca, cilindrata, tipo, anno di costruzione) nell'elenco della determinazione annuale della FMI e che tali dati identificativi corrispondano alle caratteristiche del motoveicolo risultanti dalla carta di circolazione. In tal senso, non appare conforme all'interpretazione della norma la diversa tesi della Regione Emilia Romagna che ha trovato il conforto del Garante del contribuente nella risoluzione n. 1513 del 29 marzo 2011 e che, invece, il Garante, "*melius re perpensa*", non ritiene di poter confermare, trattandosi di una risoluzione generica, emessa senza il contraddittorio di alcun contribuente, sulla base della sola prospettazione dell'ente beneficiario della tassa. Sembra assai discutibile, infatti, che - per aversi diritto all'esenzione - si debba procedere alla concreta verifica dei requisiti da parte della FMI su specifica richiesta del possessore del motoveicolo: tale tesi (sostenuta dalla Regione nella nota n. 2011.0067136 del 15 marzo 2011, comunicata al Garante per mera conoscenza) vorrebbe trarre fondamento sulla distinzione terminologica individuata - nell'art. 63 - dall'uso del termine "*elenco*" (contenuto nel primo comma) in contrapposizione al termine "*determinazione*" (impiegato nel comma 3), ricavandosi che l'*elenco* riguarderebbe la generalità dei veicoli individuati e la *determinazione* sarebbe lo specifico atto costitutivo dell'esenzione e concernerebbe il singolo veicolo. La tesi è speciosa, sia perché non si rinviene assolutamente alcunché, nella legge, da cui ricavare la procedura immaginata dalla Regione, sia perché invece la distinta terminologia usata dal legislatore ha il chiaro significato di attribuire, in generale, la predisposizione dell'*"apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli"* all'ASI e alla FMI e di demandare agli stessi enti l'aggiornamento annuale dell'elenco con "*propria determinazione*", dove il termine "*determinazione*" è utilizzato esclusivamente al fine di indicare l'annuale predisposizione (aggiornamento) dell'elenco; e - del resto - non si comprende come possa essere stato formato l'elenco (di cui parla il comma 1) se non con una determinazione dell'ente deputato a farlo che, successivamente, dovrà aggiornarlo annualmente. D'altronde, la stessa Federazione Motociclistica nel presentare l'elenco FMI per il 2012 delle moto di particolare interesse storico e collezionistico (v. sito web citato), dopo avere precisato che "*come noto, si tratta di un adempimento periodico annuale, cui la FMI è tenuta secondo l'art. 63 della legge 342/2000*", soggiunge che "*la presenza di uno specifico modello, rispettando comunque anche il relativo anno di produzione, consente infatti di evitare la tassa di possesso...*".

Nella nota citata, la Regione osserva anche che "*nessuna circolare del Ministero delle Finanze è intervenuta per delineare la portata della norma, ampliandone o circoscrivendone l'ambito operativo*"; posto che una circolare possa influire in alcun senso sulle norme di legge, non può essere ignorato che la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia dell'Entrate, con la risoluzione n. 112 del 29 novembre 2011, nel dare la propria interpretazione circa la portata della norma, ha osservato - tra l'altro - che "*i commi 2 e 3 del citato art. 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342 non delineano alcuna procedura di tipo autorizzatorio, né viene prevista, per il riconoscimento del regime di favore, l'iscrizione nei registri tenuti dall'ASI e alla FMI o in altro registro storico*".

Il motoveicolo del signor Farina corrisponde - secondo i dati risultanti dalla carta di circolazione - ad uno specifico modello che è presente nell'elenco della

FMI del 2011 e perciò ha titolo per ottenere l'esenzione prevista dalla legge. In tal senso si invita la Regione Emilia Romagna a procedere in autotutela, accogliendo la domanda di rimborso della tassa già pagata dall'esponente.

pqm

Visto l'art. 13, comma 6, della legge 27 luglio 2000 n. 212, invita la Regione Emilia Romagna a procedere in autotutela secondo quanto indicato in motivazione; delibera non esservi luogo per ulteriori interventi del Garante, dispone l'archiviazione degli atti e manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente risoluzione alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, alla Regione Emilia Romagna, al Difensore Civico della Regione Emilia Romagna e all'esponente.

Bologna, 27 febbraio 2012.

Il Garante
Francesco Pintor



Depositato in Segreteria il 27 gennaio 2012.

Il Segretario
Dott. Franco Farinella

